IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto dirigenziale 6 febbraio 2004, recante procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 10 agosto 2009 con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTO il Decreto dirigenziale generale 17 novembre 2010, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha verificato la sussistenza dell'interesse culturale, ai sensi dell'art.10, comma primo, del citato D.lgs. 42/04, nell'immobile denominato *"Ex Asilo sito in via XXIV Maggio"*, sito nel comune di Vittorio Veneto, provincia di Treviso, via XXIV Maggio 99, al C.T., foglio 59, particella 235, e al C.F., foglio 4 – sezione E, particella 235, di proprietà dell' Ente asili infantili *"Alessandro Manzoni"* di Vittorio Veneto (Treviso);

VISTA la nota prot. 802 del 16 settembre 2010, con la quale, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 42/04, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell'immobile di cui sopra, ha chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali il rilascio dell'autorizzazione colà prevista, corredandola dell'indicazione della destinazione d'uso in atto, del programma degli interventi conservativi necessari, nonché delle modalità di fruizione pubblica del bene;

VISTO il parere istruttorio nel merito espresso, con nota prot. 4261 del 2 marzo 2011, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e considerato che, dalla divisata alienazione del bene, non risulta derivare danno alla sua conservazione e alla sua pubblica fruizione,

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell'art. 56 del più volte citato D. lgs. 42/04

AUTORIZZA

l'alienazione del bene denominato *"Ex Asilo sito in via XXIV Maggio"*, sito nel comune di Vittorio Veneto (Treviso), come meglio individuato e descritto nelle premesse del presente provvedimento.

Ca' Michiel dalle Colonne – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 VENEZIA
Tel. +39 041 3420101 Fax +39 041 3420122 - e-mail dr-ven@beniculturali.it - mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it

Il bene alienato, ai sensi del comma 4-*quater* del medesimo articolo 56, non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21, comma quarto, del decreto legislativo 42/04.

Il trasferimento del bene, ai sensi del comma 3 dell'art. 56, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate* – la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei provvedimenti restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento ai caratteri distributivi e alle superfici architettoniche dell'edificio e alle aree verdi di pertinenza. Eventuali pitture, decorazioni, iscrizioni parietali o rivestimenti antichi dovranno essere conservati e restaurati.
   Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 42/04 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile, escludendo ogni possibile pregiudizio alla sua conservazione.

2. *lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso* – le modalità di fruizione pubblica saranno quelle coincidenti con l'apprezzamento dell'immobile dalle pubbliche vie e quelle consentite dalla prevista destinazione a uso governativo dell'edificio quale caserma della Guardia di finanza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56, comma 4-*ter*, le prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del Soprintendente, nei registri immobiliari.

L'atto di alienazione sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i termini di cui all'art. 59 del più volte citato D.lgs. 42/04.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.

Venezia, 4 marzo 2011

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

MINISTERO BENI E ATT. CULTURALI E PAES. VENETO
DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI

Ca' Michiel dalle Colonne – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 VENEZIA
Tel. +39 041 3420101 Fax +39 041 3420122 - e-mail dr-ven@beniculturali.it - mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it